This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 061 699 971

BARTOCCINI

Memoria a difesa di Settimio Ducci

1876

HD
S ITA 983 BAR
HARVARD LAW LIBRARY
Digitized by Google

Digitized by Google

Italy
Omaggio all'autore
Bartoccini

ALLA

REGIA CORTE DI CASSAZIONE

DI ROMA

S.ª E.ª il Sig.r FRANCESCO Comm.e GHIGLIERI

Senatore del Regno, Presidente di Sezione.

MEMORIA

A DIFESA DI SETTIMIO DUCCI

RICORRENTE

Dalle sentenze 15 Novembre 1875 del Tribunale Correzionale di Roma ed 8 Giugno 1876 della Corte di Appello di Roma.

Per la tornata del 4 Luglio 1876.

ROMA
TIPOGRAFIA FRATELLI PALLOTTA
Via dell'Umiltà N. 86.

1876

BIBLIOTECA LUCCHINI
2323
N.° d'ord 614 - G.
Sez. I.
Digitized by Google

LUCCHINI

DEC 20 1930

Digitized by Google

Eccellenze!

« La Cour de Cassation annulera toutes proce-
« dures dans lesquelles LES FORMES AURONT ÉTÉ
« VIOLÈES, et tout jugement qui contiendra une
« CONTRAVVENTION EXPRESSE AU TEXTE DE LA
« LOI ».

MERLIN, *Moniteur du* 25 *Mai* 1790.

A rinfrancarsi dalle fatiche della settimana due contadini indicati col nome di ciociari, perchè appartenenti a quella regione, sovra un modesto giumento in un bel giorno di domenica stavano aggiustando pochi kili di farina di granone allora allora acquistata dal fornajo Settimio Ducci di Genzano.

Erano felici di recare alla famigliuola il ricavato dei loro sudori. Quando un tal Arcangelo Silvestri piombando in mezzo a loro coll'impeto dell'avvoltojo, che si precipita sulla preda, pretendeva togliere di mano quel pò di grazia di Dio. È farina in contravvenzione, l'uno diceva, soggiungevano gli altri è genere acquistato in questo pubblico negozio. In questo dialogo interviene il fornajo Settimio Ducci, il quale assicurando, che quei due ciociari a-

Digitized by Google

vevano realmente presa nel suo negozio quella farinella già sdaziata, fece si che quei disgraziati se ne andassero in santa pace con quanto avevano comperato.

Questo episodio naturale, ed innocuo, od almeno non così grave da fare aggrottare le ciglia, produsse un finimondo.

Sul verbale di pretesa contravvenzione compilato per questo fatto da Arcangelo Silvestri già *carrettiere* in Genzano, *da tre mesi agente straordinario* pei dazi comunali, ILLETTERATO, non si fece luogo altrimenti ad un procedimento comune, ordinario, ma il Tribunale, e la Corte di Appello di Roma giudicarono sull' imputazione nientemeno di violenze contro un depositario della pubblica autorità, non ostante che l'egregio funzionario rappresentante il pubblico ministero presso la Corte di Appello riconoscesse, che la specie rivestisse la caratteristica di una ribellione commessa senz'armi da un solo. Così il Ducci venne condannato ad un'anno di carcere come reo di quegli oltraggi, e violenze, che vengono previsti dall'articolo 257 del Cod. penale.

Contro questa sentenza il Ducci ha portato ricorso, e ne domanda l'annullamento, sia perchè forme sostanziali prescritte a pena di nullità furono violate, sia

Digitized by Google

perchè una falsa applicazione della legge penale ebbe luogo a pregiudizio non solamente del condannato, ma della stessa legge, alla quale venne attribuito un senso opposto a quanto il legislatore aveva inteso di sanzionare.

Di questi motivi noi imprendiamo lo svolgimento, fiduciosi che la Vostra giustizia farà diritto ai giusti gravami del Ducci.

PRIMO MEZZO

Violazione degli articoli 297 *e* 299, *prescritti dal codice di procedura penale a pena di nullità, e per conseguenza nullità del dib attimento, delle sentenze tanto del Tribunale Correzionale* 15 *settembre* 1875, *quanto della Corte di appello* 8 *gennaio* 1876, *per essere stato inteso ad esame senza giuramento avanti il Tribunale Correzionale Arcangelo Silvestri agente comuuale del dazio e consumo in Genzano. Il quale nella sua qualità di agente della forza pubblica non poteva considerarsi, nè querelante nè denunciante nell' interesse proprio.*

Arcangelo Silvestri nel giorno 1° del Novembre 1874 redigeva un verbale di contravvenzione alle leggi sul dazio e consumo a carico di Settimio Ducci, pretendendo

Digitized by Google

che taluni campagnoli insieme a lui avessero introdotto in Genzano una saccoccia di farinella, frodandone il dazio. Nel verbale istesso si aggiungeva, che al momento di procedere al sequestro, sulla porta del forno di Settimio Ducci questi uscito fuori dalla bottega sostenendo che quella farina era stata acquistata nel suo negozio, la ritogliesse, di guisa che i ciociari poterono liberamente andarsene recandola con loro. —

Invitato il Silvestri innanzi il Tribunale a confermare il suo verbale di contravvenzione, l'onorevole Sig. Presidente credette di considerarlo come querelante, e non gli fece prestare il giuramento, limitandosi ad ammonirlo a dire la verità.

Questo fatto, che trovasi in aperta contraddizione al disposto degli articoli 297, e 299 venne dedotto innanzi la Regia Corte di Appello, il dì 8 Gennajo 1876, allo scopo di ottenere l'annullamento del giudizio vertito innanzi al Tribunale. Invano però questo mezzo d'annullamento fu sottoposto al giudizio della Corte, la quale lo respinse. Laonde ai sensi dall'articolo 420 codice procedura penale si presenta nuovamente al giudizio Vostro, come motivo di ricorso innanzi la suprema Corte di Cassazione.

I verbali, ed i rapporti degli agenti della forza pubblica sono dalla legge destinati a far fede, fino a prova contraria. Per attribuire loro questo carattere di credibilità, la legge non poteva porre in condizione diversa il

Digitized by Google

verbalizzante dal testimonio. Imperciocchè se il verbale servir doveva di prova fino a che da altra venisse contraddetto, per necessità il compilatore di quel verbale era mestieri fosse posto nelle giuridiche condizioni se non superiori almeno identiche a quelle di un testimonio, pel quale unicamente nel sistema di oralità nei giudizii penali si acquista la prova.

Nulla poi di più specioso, che togliere ad un agente incaricato di un pubblico servizio il prestigio della sua persona. Ed infatti se attentamente si consideri la questione, gravissimo è il torto che si fà ad un'agente della pubblica forza supponendo che nell'esercizio delle sue funzioni vi faccia entrare il suo personale interesse. Chiunque ha un dovere di ufficio denunzia, e promuove l'azione per la punizione del colpevole. E se in codesto ufficio viene oltraggiato, la legge garantendo la di lui posizione sociale, con sanzione espressa, e diversa da quella colla quale provvede agli interessi di tutti, non vendica l'offesa dell'uomo, ma dell' agente dalla pubblica forza. In questo senso i funzionari pubblici, od i depositari della pubblica forza offesi nell'esercizio delle loro funzioni, mai entrano in lotta nel pubblico giudizio come interessati, e personalmente offesi, e sarebbe pure cosa poco edificante, se nei reati di ribellione i carabinieri reali, le guardie di pubblica sicurezza dovessero presentarsi in causa per assumere la veste di parte civile, onde poi ripetere più tardi una indennità personale da coloro, i quali li offesero.

Digitized by Google

Se ciò si avverasse noi assisteremmo bene spesso a tristi spettacoli, di agenti della pubblica forza considerati come parti interessate nei reati contro di loro commessi nell'esercizio delle funzioni, ove non vi fossero altri testimoni. L'impunità sarebbe assicurata per i colpevoli. D'altro lato ammessi come parte nei giudizii penali avrebbero l'interesse contrario alla loro istituzione, quello cioè di suscitare disordini, nei quali i meno onesti potrebbero pescare qualche lauto compenso.

Di queste ragioni persuaso, l'onorevole procuratore generale innanzi la Corte di Appello di Roma riconosceva *fondata la violazione degli articoli* 297, *e* 299 (1). Concordi ministero pubblico, e difesa nell'attribuire fede ed importanza agli atti dell'autorità, indarno è vero ma pur propugnarono il più giusto principio, cioè che l'esercizio dell'ufficio non si mescola mai coll'interesse della persona.

Costante sull'argomento, e favorevole alla nostra tesi è la patria giurisprudenza.

„ *Il denunciante*, così la Corte di Cassazione di Pa-
„ lermo, *non avente intersse personale nel fatto, dev' esser*
„ *chiamato a deporre come testimonio a carico, e udito con*

---

(1) *Verbale di udienza innanzi la Corte di Appello di Roma.*

Digitized by Google

„ *giuramento*. (1) Nè la qualità di persona offesa toglie il diritto alla persona istessa di essere udita come testimonio. Le antiche teorie che erano adottate dagli antichi codici furono combattute e vinte. Il primo in Europa ad inaugurare un sistema diverso fu, sotto Napoleone il grande, l'Impero francese.. Portata la nuova legge a discussione nel Consiglio di Stato, surse questi compatto a sostenere che il cittadino offeso non potesse esser trattato diversamente dagli altri. Chi è stato passivo di un reato per fatto di malviventi, si diceva, perchè dovrà subire anche per conto della legge una specie di *capitis diminutio* col non essere ammesso a prestare il giuramento? Coteste ragioni prevalsero, ed oggi la persona offesa non è per regola incapace a prestare l'ufficio di testimonio giurato.

Interpretando questa legge in conformità di questi principi la Corte di Cassazione di Palermo sentenziava che „ *la qualità* di persona offesa non toglie la qualità „ di testimonio, e perciò dove l' offeso non sia querelante „ deve udirsi con giuramento. (2)

---

(1) CORTE DI CASSAZIONE DI PALERMO 23 *Maggio* 1871. LA LEGGE *anno* 1872 *pag.* 211.

(2) CORTE DI CASSAZIONE DI PALERMO 9 *Decembre* 1873. *Annali della Giurisprudenza Italiana anno* 1874 *d. p. pag.* 51.

Digitized by Google

Nè diversamente si pronunciarono in altri casi le altre Corti di Cassazione del Regno. Gli annali della giurisprudenza italiana riboccano di decisioni alle precedenti conformi (1), e noi termineremo questa rassegna riferendone una, che più specialmente si attaglia alla specie in discorso persuasi che quanto abbiamo sopra osservato sia più che sufficiente a persuadervi della necessità di annullare questo dibattimento, *I denuncianti, che danno avviso di un delitto, e ne promuovono la persecuzione o per dovere civico, o per dovere di officio senza avere un interese personale nel fatto, si esaminano con giuramento.* Corte di Cassazione di Firenze 8 Giugno 1870 — Annali della Giurisprudenza italiana anno stesso pag. 99 d. p.

---

(1) CASSAZIONE DI FIRENZE 16 *Febbraio* 1870 *Annali di Giurisprudenza Italiana anno* 1870 *d. p. pag.* 74. CASSAZIONE DI PALERMO 8 *Marzo* 1869. *Annali anno* 1870 *pag.* 98 *d. p.* CASSAZIONE DI PALERMO 29 *Aprile* 1871. GIORNALE LA LEGGE *anno* 1871 *pag.* 802.

Digitized by Google

SECONDO MEZZO

Violazione del sistema di oralità nei pubblici dibattimenti per essersi in opposizione agli articoli 304 *e* 311 *del codice di procedura penale data lettura delle deposizioni scritte di due testimoni, citati ed intervenuti all' udienza del* 15 *novembre* 1875 *senza che avessero precedentemente resa la loro deposizione.*

Ammonisce il verbale di udienza innanzi il Tribunale Correzionale di Roma, come introdotto il testimonio *Attenni Agostino* interrogato rispondesse „ *Desidero che mi venga letta la mia dichiarazione scritta, dappoichè essendo passato molto tempo non ricordo con precisione tutte le circostanze inerenti al fatto* —. Allora, prosiegue sempre il verbale, LETTA LA DICHIARAZIONE SCRITTA, ED INTERPELLATO IL TESTE *ha risposto: confermo in tutte le sue parti la lettami dichiarazione.*

Egualmente dal verbale si apprende come il testimone Giannini Alessandro interrogato sui fatti della causa rispondesse „ *Desidero che venga a me letta la dichiarazione scritta che feci innanzi all' autorità giudiziaria.* Ed in realtà „ *LETTA LA DICHIARAZIONE DI CHE TRATTASI ED ANALOGAMENTE RICHIESTO, ha risposto confermo pienamente la lettami dichiarazione, e null'altro ho da aggiungere.*

Digitized by Google

Se codesto sistema fosse per acquistare prevalenza nei giudizii penali, l'oralità conquistata con tante fatiche sparirebbe d'un tratto. A che cosa invero servirebbero i testimonj al pubblico dibattimento? Per far fede, che eglino deposero in quel processo nel modo che si desume dai loro interrogatorii, nò certamente.

Imperciocchè dell'atto pubblico solennemente esarato fanno piena fede i pubblici uffiziali che lo compilarono. Dalla viva voce del testimonio deve il giudice, debbono le parti ascoltare i fatti che vengono da loro affermati, ed il teste sotto pena di nullità ha l'obbligo di oralmente deporre, tantochè la lettura del di lui deposto è vietata a pena di nullità, salvo l'eccezione di un solo caso in cui debbansi far risultare cambiamenti, o variazioni. Nè si obietti che ai testimonj può talvolta permettersi l'uso di note, o memorie. Conciosiacchè questi ricordi scritti essendo sempre opera propria rappresentano l' espressione dell' intimo convincimento, ed il giudice potrà vedere, e le parti interessate potranno osservare, se quanto afferma il testimonio anche coll' ajuto di qualche nota sia conforme alla deposizione, che trovasi registrata negli atti. Ma non si avvererà mai quanto nella fattispecie si lamenta, che si presenti all'udienza un testimonio per confermare puramente, e semplicemente ciò che a lui viene precedenteme letto. La legge può permettere che la memoria sia ajutata, che il teste sia richiamato alle sue precedenti dichiarazioni, ma il sistema d'oralità non può sussistere coi testimonii muti.

Digitized by Google

È nullo il dibattimento (così la Corte di Cassazione „ di Firenze) *in cui sieno state lette le deposizioni scritte* „ *di un testimonio* AL FINE DI AJUTARNE LA ME- „ MORIA (1).

E la Corte di Cassazione di Torino ripeteva ugualmente „ *Sebbene possa essere letta la deposizione scritta di* „ *un testimonio intervenuto al dibattimento affine di conte-* „ *stargli le variazioni della deposizione orale*, NON PUO' „ PER ALTRO IN NESSUN CASO, E PER QUALSIA- „ SI MOTIVO PROCEDERSI ALLA LETTURA DEL- „ LE DEPOSIZIONI SCRITTE PRIMA CHE IL TESTI- „ MONIO ABBIA DEPOSTO ORALMENTE, *e perciò è* „ *nullo il giudizio in cui prima d' interrogare un testimo-* „ *nio si legga il suo deposto scritto quando anche il testi-* „ *monio sia presente, e dichiari di confermare pienamente il* „ *suo esame* (2).

Ed in realtà seguendo il sistema da noi combattuto, assai opportunamente avvertiva in un'altra recentissima decisione la Corte di Cassazione di Firenze si sarebbe nettamente contrariato il voto della legge „ *Non rimanere a-*

---

(1) 23 *Decembre* 1868. *Annali di Giurisprud. pag.* 285 *Decis. Penale vol.* 2.

(2) *Cassazione Torino* 19 *Maggio* 1866 *Ann. Giuris. Vol.* 1 *pag.* 54 *Dec. Pen.*

Digitized by Google

„ *dempiuto al disposto dell'art.* 304 *cod. proc. pen. che*
„ *prescrive che i testimonj deporranno oralmente sotto pena*
„ *di nullità, quando* SI RICHIAMINO SEMPLICE-
„ MENTE A CONFERMARE CIÒ CHE ABBIANO IN
„ PRECEDENZA DICHIARATO *sia in loro esami scritti*
„ *sia in documenti da essi rilasciati. Nè si può degli uni,*
„ *o degli altri dar lettura al pubblico giudizio senza che*
„ *prima i testimoni stessi sieno stati interrogati sopra i*
„ *singoli fatti dei quali dovrebbero attestare* (1).

Di queste autorevoli dichiarazioni degl' illustri consessi ehe onorano la Magistratura Italiana noi potremmo riprodurne una serie infinita, ma ci sembrerebbe opera vana (2). Conciossiachè è inutile confortare di autorità ciò, che a prima fronte reca da se stesso la forza della verità. In qnesta controversia la verità è, che il sistema adottato dal Tribunale, e denunziato alla Corte è senza fallo violatore del principio dell' oralità.

---

(1) CASSAZIONE DI FIRENZE 28 *febbrajo* 1872 *annali della giurisprudenza italiana anno* 1874 *p.* 100.

(2) CASSAZIONE DI FIRENZE 28 *settembre* 1866 *annali della Giurispr. Vol.* 1 *p.* 30 *d. p. Altra del* 14 *ottobre* 1866 *annali Vol.* 1, *pag.* 30 *d. p.* CASSAZIONE DI TORINO 1869. LA LEGGE *pag.* 828. *Altra del* 25 *giugno* 1875 *pag.* 242. *annali* 1875 *d. p.*

Digitized by Google

TERZO MEZZO

Nullità delle sentenze denunciate per falsa interpretazione, ed applicazione dell' Art. 257 *Codice Penale Italiano.*

Onde essere in grado di esaminare, e decidere con sicurezza la elegantissima questione, che si presenta al giudizio della Suprema Corte è opportuno precisarla.

La Corte di Appello di Roma dichiarando, che i fatti stabiliti dalla sentenza del Tribunale Civile, e Correzionale erano conformi al vero, ritenne che Arcangelo Silvestri agente del dazio, e consumo comunale di Genzano *non avente alcun distintivo*, voleva fare una contravenzione di certa farinella a taluni ciociari, ed al fornaio Ducci sulla porta della bottega dello stesso, il quale togliendo quella farina impedì che fosse asportata dall' agente del dazio.

Da queste premesse di fatto poi discendendo la Corte alle conseguenze di diritto raffigurò il reato previsto dal capo 3°, sezione 2.ª, Art. 257 codice penale italiano.

Allontanandosi di gran lunga il legislatore Italiano in tema di ribellione dagl' intendimenti del diritto romano, a parte se con utilità o con danno, non diremo della giustizia ma delle tradizioni istoriche e scientifiche, qualificava ribellione, qualunque attacco, resistenza, o via di fatto, contro i depositari della pubblica forza, che dalle

Digitized by Google

leggi vengono destinati alla di loro esecuzione. Era necessario che le persone incaricate di una missione coercitiva fossero circondate di maggiori garanzie. Infatti in quelli agenti il cittadino non deve soltanto rispettare l' uomo, ma l' esecutore della legge, di guisa che in lui non si offenda soltanto il diritto comune a tutti i cittadini consociati, ma il comando diretto della legge. Premesso questo, è evidente che non si può verificare ribellione, disobbedienza, o mancanza verso la pubblica autorità di cui si occupi il codice, se non vi sia da un lato un cittadino, dall' altro una pubblica autorità.

Silvestro Arcangeli s' intitola agente per le contravvenzioni sul dazio, e consumo, ed il sig. Sindaco della città di Genzano asse vera fosse munito di regolare patente dall' agosto 1874, e cioè tre mesi solamente prima del fatto di cui si discorre.

Le sentenze denunciate, come accennammo, affermano che Silvestri non portava alcun distintivo, e sul proposito dal processo verbale di udienza si raccolgono le seguenti dichiarazioni del sig. Sindaco. — Il Silvestri *però* NON PORTAVA DISTINTIVO COSICCHÈ CREDO CHE NON FOSSE CONOSCIUTO DA TUTTI COME AGENTE MUNICIPALE, *è facile quindi che il Ducci lo ignorasse.* Ed importante è l' aggiungere, che il Silvestri al pubblico dibattimento si qualificava già CARRETTIERE *oggi* AGENTE STRAORDINARIO DEL DAZIO E CONSUMO IN GENZANO, ILLETTERATO.

Digitized by Google

A parte dunque l' irragionevolezza delle considerazioni delle sentenze impugnate, quando in presenza delle affermazioni del Sindaco, ritenevano che il Ducci dovesse facilmente conoscere la qualità di agente nel Silvestri, una prima questione si concentra, pei ritenuti di fatto della sentenza, in questo; se cioè un agente della pubblica forza sia coperto dalle garanzie della legge, allorquando egli stesso la viola non indossando i distintivi, che sono la sua difesa.

Che cosa possa essere un' agente del personale di esazione di vigilanza in materia di dazio, e consumo lo dimostra il fatto del Silvestri jeri carrettiere, oggi agente depositario della pubblica forza, e la legge sapientissima lo aveva previsto quando con decreto ministeriale 20 ottobre 1870 emanava le istruzioni per l' applicazione del Regolamento generale sui dazi interni di consumo. Ivi all'art. 110 si legge „ *L' Intendenza di finanza munisce della patente gli agenti dell' appaltatore riconosciuti accettabili.*

Gli agenti incaricati del servizio esterno DEVONO *portare un abito uniforme*, *od* ALMENO UN SEGNALE CHE LI FACCIA FACILMENTE CONOSCERE PER TALI, *e devono* SEMPRE *avere con se la suddetta patente nell' esercizio delle loro funzioni.*

Primo atto adunque preparatorio all' esercizio delle attribuzioni di un agente dei dazii, il quale non è sempre come i carabinieri in attività di servizio, si è quello di munirsi della patente, e fregiarsi di un uniforme, od

Digitized by Google

almeno di un distintivo, che sia capace a farlo riconoscere facilmente. Ma il Silvestri nel suo verbale, il Sindaco nelle sue deposizioni, le sentenze nei ritenuti di fatto tutti sono concordi nell'ammettere, che il Silvestri non aveva nè divisa, nè distintivo.

L'atto del Silvestri pertanto apparisce a prima vista illegale, ed illegalmente eseguito, ed allora la resistenza ad un atto illecito di un agente della pubblica forza cessa di essere colpevole. Imperocchè la legge, come scrisse l'egregio ARABIA, sebbene funzionario severissimo del ministero pubblico, la legge, si ripete, non può supporre che l'agente della pubblica forza faccia un atto delle sue funzioni quando disdegna di rivestire i distintivi, i quali lo rendano privilegiato al confronto dei cittadini (1).

Nè può l'agente invocare a suo agio la qualità di partecipante alla pubblica forza quando volontariamente ha calpestato le disposizioni della legge, che a lui imponeva la divisa, o il distintivo di servizio.

L'attuale legislazione testè citata nel prescrivere l'uso dell'uniforme non faceva che richiamare a vita principii sacrosanti già stabiliti dall'antica sapienza Romana, e fino a noi da ACCURSIO, FARINACCIO, GROZIO, e più tardi, CARNOT, DUPIN, SIREY, DALLOZ, BONIN, HÉUS. strenuamente propugnati.

(a) *Principii di diritto penale Vol.* 3.

Digitized by Google

Prohibitum est, così la legge 5.ª Codicis de jure Fisci, *cujuscumque bona qui fisco locum fecisse existimabitur capi, priusquam a nobis forma fuerit data. Et ut omni provisionis genere occursum sit Caesarianis;* SANCIMUS LICERE UNIVERSIS, QUORUM, INTEREST OBJICERE MANUS HIS, QUI AD CAPIENDA BONA ALICUJUS VENERINT, *qui succubuerit legibus: ut, etiamsi officiales ausi fuerint a tenore datae legis desistere, ipsis privatis resistentibus, a facienda injuria arceantur. Tunc enim is cujus interest bona alicujus non interpellari, officialibus volentibus ea capere, debet acquiescere:* CUM LITERIS NOSTRIS COGNOVERIT NON EX ARBITRIO SUO CAESARIANOS (*idest officiales*) AD CAPIENDAS EASDEM VENISSE FACULTATES: SED JUSTITIAE VIGOREM ID FIERI *statuisse.*

Io ho diritto di conoscere se in casa mia, se nella mia officina entri, o non a far atto di sovranità a pregiudizio dei miei diritti, un' individuo qualunque, od un' agente della legge, e guai se così non fosse. L'essere larghi di protezione in cotesti casi specialmente, dove l' interesse di un privato (l'appaltatore) lotta contro i diritti del cittadino sarebbe l' eccidio di ogni libertà consacrata dalle leggi del Regno.

Nè all' opportunità interrogati gli alti consessi della Magistratura Italiana diversamente risposero. Giudicando, per esempio, la Corte di Cassazione di Palermo, a proposito di un atto ingiusto, ed illegale, disse -- *Il reato*

Digitized by Google

„ *di violenze commesso contro gli agenti della forza pub-*
„ *blica, non solo* PUÒ ESSERE SCUSATO, *ma* ANCHE
„ GIUSTIFICATO, *e andare impunito, quando l' imputato*
„ *abbia agito per impedire, e resistere ad un' atto ingiusto,*
„ *arbitrario,* ED ILLEGALE *del depositario dell'Autorità*
„ *e della forza pubblica* (1).

Il Silvestri senza il distintivo di servizio, lo ripeteremo ad ogni istante, non poteva per legge intimare, od eseguire una contravvenzione.

El avvicinandoci alla questione in caso identiço di mancanza di divisa la suprema Corte di Cassazione di Torino così sentenziava — *La mancanza della divisa, o*
„ *del segno distintivo che le leggi, ed i regolamenti prescri-*
„ *vono per i pubblici agenti, od impiegati può invocarsi*
„ *come scusa idonea a togliere la qualifica alle violenze*
„ *usate contro i medesimi allorchè sia certo che l' imputato*
„ *non conosceva la loro qualità* (2).

Negli agenti dei dazi la mancanza della divisa equivale alla dichiarazione di trovarsi fuori delle proprie funzioni, ed allora torna utile l' insegnamento del Menochio „ *Intelligitur* „ egli dice parlando di un' offesa commessa du-

---

(1) *Cassazione di Palermo* 28 *Ottobre* 1871 *la legge anno* 1872 *fog.* 355.

(2) *Cassazione di Torino* 11 *Giugno* 1874 *la legge anno* 1874 *pag.* 278.

Digitized by Google

rante l' esercizio delle proprie funzioni per la quale l' offensore deve essere sottoposto ad una pena più grave, *de eo qui est in officio non de eo cujus officium est finitum, licet in civitate* (1). Poichè la ragione trovasi nella ingiuria, che viene fatta alla qualità della persona, la quale potendo in molti momenti della sua vita non trovarsi nell' esercizio delle sue funzioni, in tutti cotesti periodi torna impossibile offendere la qualità, che la persona istessa distingue dagli altri cittadini. *Atrocem sine dubio injuriam esse factam, manifestum est, si tibi illata est* CUM ESSES IN SACERDOTIO, ET DIGNITATIS HABITUM, ET ORNAMENTA, PRAEFERES; *et ideo vindictam potes eo nomine persequi* (2). Potrai, disse il Legislatore dell' antica Roma, implorare la difesa della legge all' offesa dignità, quando sei nel sacerdozio recando l'abito, e l' ornamento della tua dignità, potrai, ripeteva il Legislatore Italiano, domandare la protezione della legge contro le offese recate alla tua dignità, quando queste ti saranno state fatte nell' esercizio delle funzioni, od a causa delle medesime.

Questi precetti sempre conformi ma condizionati conducono alla persuasione, che laddove non intervenne l'of-

---

(1) *De arbitr = Jud. = quaestionib. = Lib.* 2 *Cas.* 263 *num.* 10.

(2) *Leg.* 4 *Codicis de injuris.*

Digitized by Google

fesa della divisa, non vi fu, e non vi poteva essere nè ribellione, nè dissobedienza, nè mancanza qualunque verso l'autorità.

Se non che avesse pure il Silvestri indossato un distintivo, ed in alta uniforme si fosse recato allo spaccio del Ducci, dato per vero che il Ducci avesse resistito, fatta violenza, impedito la contravvenzione che per quel pugno di farina s'intendeva di fare a quei due contadini ciociari; ammesso, vogliamo dire, tutto quanto in linea di fatto suppongono le denunciate sentenze si rinverrebbe mai la figura giuridica delineata dall'articolo 257 codice penale italiano? Vediamolo.

La legge per essere bene interpretata va letta intiera nel suo spirito nella sua economia, come nella sua parola. Aprendo il capo terzo, titolo 3. libro secondo del codice penale noi troviamo questa singrafe, *della ribellione, della disobbedienza, e di altre mancanze verso la pubblica autorità*. Il capitolo quindi si suddivide in due sezioni. La prima tratta *della ribellione*, la seconda *degli oltraggi, e delle violenze contro i depositari dell' autorità, e della forza pubblica.*

Nel sistema costituzionale esistono in Italia, uffiziali pubblici dell'ordine giudiziario, uffiziali pubblici dell'ordine amministrativo, agenti, o depositari della pubblica forza. Parlando la legge della ribellione, immediatamente dopo alle persone, le quali rappresentano la forza pubblica

Digitized by Google

pone gli uscieri, ed inservienti della giustizia, e con ciò provvede anche a taluno di quegli uffiziali dell'ordine giudiziario (tali essendo gli uscieri, secondo l'art. 6 della legge d'ordinamento giudiziario) i quali si trovano incaricati di una missione coercitiva.

Per guisa che una resistenza con violenza contro un usciere, il quale agisca per l'esecuzione di una legge, o di un ordine dell'autorità pubblica, o l in virtù di una sentenza costituisce il reato di ribellione. Nella stessa maniera che pel numero due del precitato articolo, ogni violenza fatta *per impedire l'esecuzione* di una legge, o di un ordine di una podestà legittima, da vita al reato di ribellione.

Quindi la legge agli articoli successivi provvede comminando la pena del carcere per la ribellione commessa da una, o due persone soltanto senza armi, o con armi, e per la ribellione armata in numero maggiore o minore di dieci infligge ora il carcere, ed ora la reclusione.

Ciò però che è saliente per la nostra questione si è, che coll' articolo 253 la legge punisca col carcere una ribellione armata in più di cinque persone diretta AD INCUTERE TERRORE PER IMPEDIRE L'ESECUZIONE *degli atti, ed ordini di una autorità sia governativa, sia giudiziaria, sia amministrativa.*

Ora, menata buona la teoria delle sentenze impugnate, quest'assurda conseguenza ne discenderebbe dalle premesse. Se da uno *solo,* ed inerme fosse impedito ad un agente del dazio di eseguire una contravvenzione, la pena

Digitized by Google

che spetterebbe a quel solo sarebbe la reclusione, mentre se a questo agente avessero fatto ressa *sei persone armate*, e tale timore avessero incusso da impedirgli la esecuzione degli ordini avuti; a questi sei la pena non potrebbe avanzare la durata del carcere. È possibile tutto ciò ? Ma non preoccupiamo la nostra rivista giuridica , e prima di inferirne delle conseguenze, completiamola.

Alla sezione seconda il codice provvide perchè impuniti non andassero gli oltraggi, e le violenze contro i depositari dell' autorità, e della forza pubblica.

A bene intendere quali siano i depositari dell' autorità, e quali quelli della forza pubblica , giova avvertire che il legislatore ha avuto cura di definirli con esattezza. All' art. 158 chiamò depositari dell'autorità l'uffiziale pubblico dell' ordine giudiziario , il pubblico uffiziale dell' ordine amministrativo , il giurato nell' esercizio delle proprie funzioni. Come parimenti oltre i carabinieri reali sotto la denominazione di agenti, o depositari della forza pubblica fu sollecito di dichiarare all'articolo 261, come s' intendessero i preposti della dogane o gabelle, gli agenti di pubblica sicurezza , le guardie municipali, le guardie campestri, o forestali. Questa distinzione rileva come sotto la prima denominazione vengano designate le persone investite di una porzione qualunque di potere, mentre poi come appartenenti alla seconda categoria s' intendano quelle persone incaricate dalla legge di una missione coercitiva „ AGENS DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE „ *On*

Digitized by Google

„ *designe sous ce nom toute personne, investié d' un por-*
„ *tion quelconque de pouvoir* = AGENT DE LA FORCE
„ PUBLIQUE = *On designé sous ce nom toute personne*
„ *chargée par la loi d'un mission coercitive* (1).

I magistrati, i quali rappresentano la immagine vivente della legge, e gli uffiziali dell' ordine amministrativo, i quali sono l'organo della stessa, devono essere circondati di maggior rispetto di quello che possano desiderare coloro i quali ne eseguiscano gli ordini. Infatti sul proposito di violenza inferita non alla forza pubblica ma ai depositari dell' autorità, così scrissero i celebri commentatori del codice francese „ *Il ne s'agit plus d'une lutte contre*
„ *l'autorité publique, il s'agit de l'atteinte portée à la con-*
„ *sideration, et à la dignité des magistrats, et des officiers*
„ *qui en sont les depositaires; il s'agit des violences dont*
„ *il deuvent etre l'objet, comme magistrats, comme fonction-*
„ *naires. Mais c'est encore un attaque, quoique indirecte, et*
„ *deutornée contre l'autorité elle meme. Car ce n'est pa seu-*
„ *lement la personne du fonctionnaire,* C'EST LA DIGNI-
„ TÉ, C'EST LA FONCTION PUBLIQUE D'ONT IL
„ EST REVETU *qu'elle atteint, et qu'elle outrage* (2).

Il magistrato, soggiunse al proposito l'illustre *Jousse*,

---

(1) JOURNAL DU PALAIS = *Répertoire général* = *Tome primier.*

(2) CHAUVEAU HÉLIÉ *Chap. XXXI* -- 2046.

Digitized by Google

deve essere sacro, ed inviolabile nelle sue funzioni, poichè egli rappresenta la persona del principe, e per conseguenza le ingiurie fatte ai giudici, ai magistrati, ed agli altri ufficiali amministrativi nelle loro funzioni, è una specie di reato di lesa maestà (1).

Ciò che già aveva fatto esclamare a Labeone *atrocem injuriam, aut* PERSONA, *aut tempore, aut re ipsa fieri* (2)

Sostanzialissima, importantissima è la differenza fra il depositario della pubblica autorità, e della pubblica forza. Del più alto interesse il rilevarla con precisione, avvegnachè conseguenze del tutto diverse discendono per legge dall'offesa degli uni, e degli altri. Una volta la suprema Corte di Cassazione francese esaminata la questione a SEZIONI RIUNITE, giudicando il 2 Marzo 1838 così rescriveva „ *Il résulte de la l'économie de nos lois comme* „ *de principes le plus anciens que* L'AUTORITÉ PUBLI- „ QUE, ET LA FORCE PUBLIQUE SONT DEUX „ CHOSES ESSENTIELMENT DIFFERENTS; *la pre-* „ *mière a selon les limites de ses attribution légales*, CA- „ RACTÈRE POUR ORDONNER, *tandis que la seconde* „ N'A MISSION QUE POUR CONTRAINDRE À L'EXÉ- „ CUTION (3).

---

(1) Justice Crim. *T.* 3. *P.* 601, 602.

(2) *Leg.* 7. *Dig. de injuris.*

(3) Sir. Vill. XXXVIII. 1-359. *Quest' importantissimo giudicato conforme ad una requisitoria dell' illustre Dupin,*

Digitized by Google

Merita essere ricordato, come un oltraggio nettamente articolato con parole ad un uffiziale giudiziario amministrativo, o ad un giurato sia punito da un mese a due anni di carcere, e se con gesti, e con minacce da un mese a sei, articoli 258 e 259. Per converso un oltraggio commesso contro di un depositario della pubblica forza si punisce col carcere estensibile ad un mese, o con multa fino a 200 lire.

Del pari una violenza grave contro un depositario dell'autorità è punita col carcere non minore di un anno, mentre invece lo stesso fatto a danno di un agente della pubblica forza viene corretto col carcere da un mese a sei (art. 262, 263), e così di seguito.

Ed infatti esaminando l' articolo 257, ed i successivi fino all' ultimo della sezione trovasi spiccata la differenza fra gli oltraggi fatti ai depositari dell' autorità, e quelli recati contro i depositari della forza pubblica.

---

allorchè si addentra, ad esplicare l' economia *delle leggi francesi, acquista uguale valore in faccia al codice italiano, se si confrontano con questo le epigrafi che sono nella quarta sezione della legge francese dalla quale vennero letteralmente tradotte* „. Liv. III. T. 1. Code penal. *Section* IV. Resistance, desobbeissance, et autres manquements envers l'auctorité publique. § 11. Outrages, et violences envers les depositaires de l'autorité, et de la force publique.

Digitized by Google

Accertato questo fatto vediamo ora quale fosse l' intendimento del legislatore nel dettare la sanzione che si legge all'art. 257 codice penale „ *Chiunque con violenza, o con minacce costringa un uffiziale pubblico, o un agente od incaricato di una pubblica amministrazione, a fare o non fare qualche atto dipendente dal suo uffizio sarà punito colla reclusione: salvo che la natura della violenza usata non portasse una pena più grave.*

Due, a nostro modo di credere, sono le caratteristiche spiccate. La prima che sia costretto *a fare o non fare* taluno un'atto del proprio uffizio. La seconda che questo *costringimento* sia stato diretto contro un depositario della pubblica autorità. Che se noi non andiamo errati nei nostri modesti apprezzamenti con cio solo, è manifesto come altra cosa sia l'impedire di fare resistendo, altro il costringere a non fare. Come del pari altra cosa sia il depositario dell'autorità pubblica, altro e distinto il depositario della pubblica forza. E la specie di un Silvestri agente della pubblica forza il quale trova impedimento da un Ducci ad eseguire una contravvenzione alla legge del dazio e consumo, neppure di lontano raffigura quella contro cui il legislatore ha fulminato la disposizione dell'articolo 257.

Ma ancora una volta non precorriamo colla mente alle conclusioni prima di avere esaurite le indagini proposte intorno alla questione.

Per l'applicazione dell'articolo 257 occorre un costringi-

Digitized by Google

mento. La gravità dello stesso vuole essere piuttosto che materiale, morale per meritare la pena della reclusione. Conciossiacchè se per poco vi concorresse eziandio una certa gravezza materiale troverebbe applicazione l'ultimo inciso, *salvo che la natura della violenza usata non portasse una pena più grave.* Dunque la violenza grave morale che costringa a fare, o non fare è punita in questo caso colla reclusione.

Ma perchè il legislatore non possa essere attaccato di incoerenza, o di inconseguenza è mestieri che la violenza usata per costringere a fare, o non fare abbia pel delinquente una gravità diversa assai da quella della resistenza, o dell'impedimento all'atto della esecuzione di una legge, o di un ordine qualunque di una potestà legittima. Se di questi ultimi fatti da solo taluno si rendesse contabile potrebbe essere punito con sei giorni di carcere (Art. 251). Se con semplice violenza morale ne assumesse la responsabilità a mano armata, ed in compagnia di altri cinque o più persone non andrebbe incontro che alla pena del carcere (Art. 253). Dunque costringere a fare, o non fare deve essere cosa del tutto diversa, dall'impedire, se il colpevole viene dalla legge per questo costringimento punito colla reclusione.

Noi procureremo trovare questa suprema ragione di decidere, per la quale la legge pur calcolando lo stesso fatto attraversò d'un tratto quell'abbisso, il quale divide la pena del carcere da quella della reclusione.

Digitized by Google

Resistere con violenza, o vie di fatto ai carabinieri, agli uscieri, impedire che un agente della pubblica forza, o di un pubblico servizio esegua una legge, od un ordine dell'autorità giudiziaria, o amministrativa, significa non voler obbedire alla legge porsi in lotta coi suoi esecutori. Questa lotta può essere accompagnata da circostanze che l'aggravino, ma non cessa di essere lotta contro gli agenti della pubblica forza. I quali hanno è vero garanzie pel loro libero esercizio, ma non hanno autorità demandata dal principe, essi non esercitano alcuna porzione del potere.

Grave è il fatto ma la legge ha deliberato come controspinta terrifica sufficiente per regola generale il carcere, per eccezione in talune differenti modalità la pena della reclusione.

Non è più così però quando si fa violenza al depositario della pubblica autorità. In quel caso s'impone di esercitare, o di non esercitare quella porzione di autorità che a seconda delle proprie missioni fu dalla legge confidata. Allora la rappresentanza dell' imperante è direttamente attaccata. Un uomo che si è aggregato alla società per vivere sotto la di lei protezione, si ribella alla cosa più sacra, la quale regola, e governa la società istessa. Egli fa ressa, e forza il Magistrato perchè a modo di esempio non vada in tribunale a condannarlo, oppure perchè ordini che siano tolti i ceppi ad un colpevole caduto nelle mani della giustizia. S' impone al Prefetto perchè non dia

Digitized by Google

ordini per l'esecuzione della legge votata dal Parlamento, o perchè quella già pubblicata ritragga impedendone l'osservanza. Si fa superiore al direttore delle tasse, e lo costringe a cancellare il suo nome dal novero dei contribuenti, o a diramare ordini ai suoi dipendenti perchè sia esonerato dal pagamento delle gabelle. In questi, ed altri consimili casi, prontamente si comprende come l' audacia del ribelle siasi spinta all' estremo. Non è l'esecuzione che egli contrasta, è il principio d' autorità che egli minaccia colle sue azioni. Alla legge, all'autorità che della legge è l'immagine egli vuole sostituire la propria volontà, imponendola violentemente. Una forza che tenti costringere la legge costituisce il più atroce attentato alla sovranità del potere dello stato. Ed allora questo atto solo anche non accompagnato dalla forza dell' associazione di altri, o delle armi, ha bisogno di essere represso severamente, ed il legislatore provvido giudicò essere punibile di reclusione, come atto odioso, incivile, ribelle. Opportune al proposito ci tornano alla mente le parole, del più grande oratore latino „ *Nihil est enim exitiosius civitatibus,* „ *nihil tam contrarium juri, et legibus, nihil minus civile* „ *et humanum, quam in composita, et constituta republica* „ *quidquam agi per vim* „ (1).

---

(1) *Cicero De leg.* 111—18.

Digitized by Google

Oh come ci sembra rimpicciolita la questione! Oh come ci apparisce tradita la mente del legislatore, vedendo un Tribunale, ed una Corte, del resto rispettabilissimi, elevare a violenze di carattere politico, il fatto modestissimo di un agente straordinario del dazio comunale, il quale piglia fra le mani una saccoccia di farina di granone, e che di questa viene privato! Questa reazioncella del privato contro l'agente della forza, oh come non desta interesse nella massa, oh come circoscrive il pubblico allarme!

Ed è tanto vero che se questo bisticcio la coscienza pubblica vedesse punito colla reclusione, la coscienza istessa a pietà eccitata si rovescierebbe. Allora la pena servirebbe non a far cessare il pubblico allarme, ma a suscitarlo.

La coscienza pubblica, che è il buon senso onesto delle masse, la coscienza publica soddisfatta deve essere una delle prime obbiettive della giustizia.

La quale sfolgora appunto di tutto il suo splendore, quando entra nelle persuasioni dell'universale, e ne appaga le coscienze.

Onore adunque alle leggi con una retta interpretazione del di loro spirito, come della di loro parola. Per aversi nella casistica penale l'eccezzionale figura di quella prevista dall'articolo 257 occorrono estremi di fatto, i quali nella specie del Ducci non si rinvengono, e quando contro di lui di quella sanzione si fece uso, la legge fu violata, sicchè reclama da Voi di essere vendicata.

Digitized by Google

Non possiamo nè dobbiamo dissimulare, a compimento delle nostre osservazioni, come a questa domanda presumiamo si associi l'onorevole procuratore generale sostituto, che prese le conclusioni all'udienza della Corte di Appello. Strenuamente, dottamente egli sostenne, che la specie in esame era da considerarsi come ribellione commessa da un solo senz'armi. Ma di noi non fu più avventuroso.

Forse *erat in fatis*, che la Vostra autorevole parola dovesse pronunciarsi sull' elegantissima disputa. Ditela adunque, che noi l'attendiamo.

Roma 30 Giugno 1876.

Niccola (Avv.) **Bartoccini**

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google